

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina del prezzo dei libri Nuovo testo C. 1257 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)*. 25

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2010) 53 def. *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 26

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta *(Seguito dell'esame e rinvio)* 27

ALLEGATO *(Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo base)* 29

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.25.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

Nuovo testo C. 1257.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca la nuova disciplina del prezzo dei libri e che il testo, composto di quattro articoli, è quello risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente. Osserva che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 2 a 4, relativi alla disciplina del prezzo dei libri, ritiene che, al fine di escludere eventuali effetti finanziari di carattere indiretto, andrebbe acquisita una conferma, da parte del Governo, circa la compatibilità delle norme in esame rispetto alla disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4 dispone che « la presente legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato ». Al riguardo, rileva che la clausola

di invarianza, riferita alle disposizioni dell'intero provvedimento, non è formulata conformemente alla prassi consolidata e che la stessa si applica al solo bilancio dello Stato. Considerato che la clausola di invarianza sembrerebbe riferirsi unicamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 9, che pongono in capo ai comuni attività di vigilanza, di accertamento e di riscossione di sanzioni, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di modificare la portata della clausola in esame al fine di precisare che i comuni provvederanno alle attività di cui al comma 9 citato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigenti e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare l'assenza di profili problematici sul piano finanziario, concorda sull'opportunità di riformulare la clausola di invarianza nei termini indicati dal relatore.

Fabio GARAGNANI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1257 recante nuova disciplina del prezzo dei libri;

rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 4 riferendola alle attività poste a carico dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 9, precisando anche che tali enti debbono farvi fronte utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Massimo VANNUCCI (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC), a nome dei rispettivi gruppi, annunciano il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 30 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.30.

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.

COM(2010) 53 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2010.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di documento finale presentata nella seduta di ieri, che tiene conto degli importanti contributi forniti dalla Ragioneria generale dello Stato e dall'ISTAT nel corso delle rispettive audizioni, sottolineando la particolare rilevanza di

un intervento volto a garantire la qualità dei dati statistici a livello europeo anche alla luce delle recenti vicende relative al *deficit* greco. Nell'evidenziare come è ormai imminente l'avvio dell'esame in sede plenaria della proposta di regolamento da parte del Parlamento europeo, ribadisce l'importanza di assicurare un rafforzamento dei controlli della Commissione e di Eurostat sui sistemi statistici nazionali e sui dati rilevanti ai fini dell'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi, che consenta di acquisire informazioni aggiornate ed attendibili.

Lino DUILIO (PD), con riferimento all'opportunità di una limitazione delle visite metodologiche, pur bene argomentato nella proposta di documento depositata dal relatore, rileva che, anche alla luce della crisi greca, occorra una massima attenzione sull'affidabilità dei dati economici.

Massimo BITONCI (LNP) nel concordare con l'onorevole Duilio, rileva che la limitazione riguarderebbe le visite ulteriori a quelle ordinariamente previste, le quali peraltro hanno notevoli costi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della proposta di regolamento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo la trasmissione, entro quindici giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame e sulle proposte emendative ad esso riferite. Essendo tale termine scaduto lo scorso 25 giugno e non essendo pervenuta la richiesta relazione tecnica, ritiene che la Commissione possa procedere all'esame delle proposte emendative.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ricordando le considerazioni svolte nella scorsa seduta, presenta gli emendamenti 3.2, 6.4 e l'articolo aggiuntivo 11.06 (*vedi allegato*). In particolare, segnala che l'emendamento 3.2 modifica la quantificazione e gli oneri derivanti dal provvedimento, in quanto – come più volte segnalato – il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ha disposto l'utilizzo di quota parte delle risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, finalizzate al provvedimento in esame. Fa, inoltre, presente che l'emendamento 6.4 si rende necessario in quanto le disposizioni del comma 1 dell'articolo 6 non riprodotte nel testo della proposta emendativa sono state recepite dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010. Dal momento che tale ultimo emendamento già recepisce il contenuto degli emendamenti 6.2 e 6.3, ritira tali proposte emendative. Fa, inoltre, presente che l'emendamento recepisce anche il contenuto dell'emendamento Brugger 6.1 Segnala, infine, che l'articolo aggiuntivo 11.06, in ragione dei tempi necessari a garantire l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, dispone che in sede di prima applicazione, il decreto di

ripartizione del Fondo di cui all'articolo 3 possa essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della legge.

Nel raccomandare l'approvazione delle proposte emendative da lui presentate, esprime, quindi parere favorevole sull'emendamento Gioacchino Alfano 2.3, a condizione che esso sia riformulato nel senso di prevedere che al comma 4 le parole: « 600 metri » siano sostituite dalle seguenti: « 500 metri », sull'emendamento Rubinato 3.1, a condizione che esso sia riformulato nel senso di prevedere che abbiano priorità nell'assegnazione dei finanziamenti i progetti presentati dai comuni montani privi dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, nonché sull'articolo aggiuntivo Brugger 11.03, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « *Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:* Art. 11-bis (Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzioni dall'ICI dei fabbricati rurali) 1. Nei comuni di cui all'articolo 2, i fabbricati con caratteristiche rurali iscritti al catasto fabbricati sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita, 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ». Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Brugger 6.1, che risulterebbe comunque assorbito dal-

l'approvazione del proprio emendamento 6.4. Per le altre proposte emendative formula invece un invito al ritiro, avvertendo che, in caso di mancato ritiro, il parere deve ritenersi contrario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento del relatore 11.1, nonché sugli articoli aggiuntivi Marchi 2.01 e Brugger 11.01, 11.02, 11.03 e 11.05.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) accetta la riformulazione proposta dal relatore con riferimento al suo articolo aggiuntivo 11.03 e ritira le proposte emendative da lui presentate sulle quali vi è un parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

Gioacchino ALFANO (PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.3 proposta dal relatore.

Simonetta RUBINATO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 3.1, del quale è prima firmataria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE

(v. seduta del 2 febbraio 2010)

ART. 1.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti: dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1. 1. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in particolare, individuano come territori montani le province nelle quali più del 60 per cento dei comuni ha, alternativamente, i requisiti previsti alle lettere a) e b) del comma 3.

2. 1. Rubinato, Baretta.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: il 70 per cento con le seguenti: due terzi.

2. 2. Rubinato, Baretta.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

Conseguentemente:

al comma medesimo 3, lettera b), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri;

al comma 4, sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

2. 3. Gioacchino Alfano.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

Conseguentemente:

al comma 3 medesimo, lettera b), sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri.

al comma 4, sostituire le parole: 500 metri con le seguenti: 400 metri e le parole: 600 metri con le seguenti: 500 metri.

2. 3. (testo modificato nel corso della seduta) Gioacchino Alfano.

Al comma 4, dopo le parole: lettere a) e b) aggiungere le seguenti: del comma 3.

2. 4. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 3 e 4.

2. 5. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (Risorse oggetto di cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane). – 1. Le risorse oggetto della cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono riferite unicamente alla quota base del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. 01. Marchi.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui *con le seguenti:* 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;

conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 *con le seguenti:* 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011;

3. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono finanziati, con priorità, i progetti di sviluppo socio-economico presentati da enti locali che prevedano il mantenimento e lo sviluppo di servizi pubblici essenziali per comuni del territorio montano che ne siano privi.

3. 1. Rubinato, Baretta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani privi dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

3. 1. (testo modificato nel corso della seduta) Rubinato, Baretta.

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di competenza statale;

conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione *con le seguenti:* di un'autorizzazione;

sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica della operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 1. Il Relatore.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« **4-bis.** Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione. »;

b) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« **1-bis.** Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle

proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4;

1-ter. Al CNSAS, in quanto associazione costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, si applicano le disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui legge 7 dicembre 2000, n. 383 »;

c) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-ter Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative *Search and rescue* (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-ter è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione paritetica ENAC-CNSAS. La partecipazione alla commissione paritetica non dà titolo alla corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi spese, comunque denominati ».

6. 4. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) . All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini previsti

dalla presente legge e nel rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione. ».

6. 1. Brugger, Zeller, Nicco.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: obblighi di legge aggiungere le seguenti: nell'ambito delle proprie risorse finanziarie.

6. 2. Il Relatore.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione alla commissione paritetica non dà titolo alla corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi spese, comunque denominati.

6. 3. Il Relatore.

(Ritirato)

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: forestali, aggiungere le seguenti: e per le produzioni agricole comprese dell'allevamento.

7. 1. Gioacchino Alfano.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere le parole: della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni,.

9. 1. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: 25 settembre 2001, aggiungere le seguenti: n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,.

9. 2. Il Relatore.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11 – *(Incentivi alla pluriattività).* –
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 31

gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo le parole: « i coltivatori diretti » sono sostituite dalle seguenti: « gli imprenditori agricoli » e le parole: « cinquanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 mila euro »; *b)* al secondo periodo, le parole: « Ministro competente » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

11. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Disposizioni sull'affitto di fondi rustici*). – 1. Nella tariffa, parte II, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo l'articolo 2-bis è aggiunto il seguente: « Art. 2-ter. – 1. Affitto di fondi rustici situati in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera 200 euro. ».

11. 01. Brugger, Zeller, Nicco.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Proroga agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice*). – 1. Il termine del 31 dicembre 2009, di cui al comma 8, dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2010.

11. 02. Brugger, Zeller, Nicco.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Esenzione ICI per i fabbricati rurali*). – 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « nel catasto fabbricati », sono inserite le seguenti: « , indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita, ».

11. 03. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. – (*Disposizioni di interpretazione autentica in materia di esenzioni dall'ICI dei fabbricati rurali*) – 1. Nei comuni di cui all'articolo 2, i fabbricati con caratteristiche rurali iscritti al catasto fabbricati sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita. 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera *e*) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

11. 03. (*testo modificato nel corso della seduta*) Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (*Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di attività di vendita*). – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. La vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende effettuata dagli imprenditori agricoli per un importo non superiore a 5.000 euro nell'anno solare costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile ed è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. ».

11. 04. Brugger, Zeller, Nicco.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – *(Disposizioni in materia di prestazioni occasionali di tipo accessorio)*. – 1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole: « da casalinghe »

sono inserite le seguenti: « , da persone iscritte regolarmente nell'assicurazione obbligatoria ».

11. 05. Brugger, Zeller.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis – *(Disposizioni transitorie)*. – 1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

11. 06. Il Relatore.